ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE VERBALE

Il giorno 20 maggio 2013, alle ore 11.00, presso la sede dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata della Regione Emilia-Romagna (AIOP ER), ubicata in Bologna (BO), via Barberia n. 13, per la sottoscrizione di un accordo regionale, si sono incontrati:

- per i Datori di lavoro:
 - A.I.O.P. Emilia-Romagna, nella persona del Presidente Regionale Mario Cotti nato a Langhirano (PR) il 25.05.1956 e assistito dall'Avv. Alberto Breschi;
 - A.R.I.S. Emilia-Romagna, nella persona del Presidente Regionale Padre Virginio Bebber nato a Mezzolombardo (TN) il 02.09.1944;
- per le associazioni sindacali dei lavoratori: Sindacato CGIL FP Emilia-Romagna, nella persona del Segretario Maurizio Frigeri; Sindacato CISL FP Emilia-Romagna, nella persona del Segretario Roberto Pezzani; Sindacato UIL FPL Emilia-Romagna nella persona del Segretario Gennaro Ferrara.

Per verificare la possibilità di introdurre erogazioni economiche a titolo di produttività, secondo quanto previsto dalle seguenti norme di legge, di prassi e contrattuali:

- ✓ art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (contenente la proroga, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2013, delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro),
- ✓ D.P.C.M. 22 gennaio 2013 (definizione della natura e della quantificazione dell'agevolazione e definiti i criteri degli elementi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività),
- ✓ circolare n. 15 del 3 aprile 2013 con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti sui contenuti del citato D.P.C.M;
- ✓ circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 del 30 aprile 2013;
- ✓ Richiamato il verbale di accordo sindacale per il personale non medico delle strutture sanitarie, private AIOP e ARIS sottoscritto presso la sede nazionale AIOP il giorno 13.05.2013.

Premesso che:

- è intenzione delle parti stipulanti, tenendo conto delle disposizioni normative e contrattuali, sottoscrivere un accordo che venga a regolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività così come richiesto dal D.P.C.M citato, e che permetta ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma di poter accedere al cosiddetto regime della "detassazione" sulle voci retributive erogate nell'ambito della "retribuzione di produttività".
- le parti ritengono che la "retribuzione di produttività" di cui sopra, sia composta dalle seguenti voci retributive previste dal CCNL per il personale non medico delle strutture sanitarie: lavoro supplementare da parte dei lavoratori part time; maggiorazione per l'esercizio delle clausole flessibili nel caso di lavoro part-time; somme erogate per periodi di ferie eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all'art. 10 DLgs. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore; lavoro supplementare e straordinario; maggiorazioni per il lavoro straordinario reso nel regime della cd. Banca delle ore; lavoro notturno e festivo; indennità per il servizio di pronta disponibilità; indennità di turno; premio di incentivazione; indennità di coordinamento;
- La retribuzione di produttività deve intendersi composta anche dalle voci retributive previste da accordi territoriali/aziendali.

M

tutto ciò premesso

Le Parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

- A. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- B. La retribuzione di produttività individuata è riferita alle voci retributive indicate in premessa, che qui devono intendersi recepite, erogate con espresso riferimento ad «indicatori quantitativi» di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.
- C. La retribuzione, definita al punto 2, verrà erogata secondo i criteri previsti nel CCNL e/o negli accordi aziendali/territoriali integrativi;
- D. La "retribuzione di produttività", definita al punto precedente, è riferita agli «indicatori quantitativi» di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione:
 - 1) lavoro supplementare da parte dei lavoratori part time (art. 21 comma 8 del CCNL), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del CCNL); maggiorazione per l'esercizio delle clausole flessibili nel caso di lavoro part time (art. 21 comma 12 del CCNL): tali voci retributive sono finalizzate ad ottenere una maggiore efficienza e flessibilità dell'organizzazione, incentivando l'effettuazione di prestazioni lavorative aggiuntive o comunque in fasce orarie differenti rispetto a quanto previsto dalle lettere di assunzione dei lavoratori part time, al fine di realizzare una maggiore soddisfazione dei pazienti (rilevabile dal numero di lamentele o di riscontri positivi) ed aderenza delle prestazioni alle esigenze degli stessi; sono inoltre correlate all'esigenza di garantire la continuità assistenziale dei pazienti 24 ore su 24 (a ciclo continuo);
 - 2) somme erogate per periodi di ferie (art. 30 del CCNL) eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all'art. 10 d.lgs. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore: tale voce è correlata alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia;
 - 3) lavoro supplementare e straordinario (art. 59 del CCNL), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del CCNL); maggiorazioni per il lavoro straordinario reso nel regime della cd. Banca delle ore (art. 20 del CCNL): tali voci retributive sono correlate all'esecuzione, da parte dei dipendenti, di prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal cenl applicato;
 - 4) lavoro notturno e festivo (art. 61 lett. c) del CCNL), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del CCNL); indennità per il servizio di pronta disponibilità (art. 60 del CCNL); indennità di turno (art. 61 lett. d) n. 1 e 5): si tratta di voci retributive corrisposte in funzione del particolare sistema orario "a ciclo continuo" della struttura, il quale è evidentemente finalizzato a garantire le esigenze assistenziali dei pazienti in maniera più efficiente e con maggiore sicurezza, con conseguente riduzione degli incidenti sanitari e dei costi derivanti dalle controversie e dai risarcimenti del danno:
 - 5) premio di incentivazione (art. 65 del CCNL): si tratta di una voce retributiva volta ad incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente correlata al numero di assenze/presenze del personale;
 - 6) indennità di coordinamento (art. 62 del CCNL): viene riconosciuta a fronte dell'attribuzione, al personale sanitario ed agli assistenti sociali, dell'incarico di coordinare i propri colleghi, al fine della realizzazione della maggiore efficienza organizzativa e dell'ottimale soddisfazione delle esigenze dei pazienti, nonché della minimizzazione dei costi del personale, attraverso la riduzione degli straordinari.
- E. Il presente accordo avrà durata annuale, con decorrenza dal 04.06.2013 e scadenza al 31 dicembre 2013;

2

R

40

2

F. Il presente accordo regionale, con la autodichiarazione, prescritta dalle norme, di conformità dello stesso alle disposizioni recate dal citato D.P.C.M e riportata di seguito, sarà depositato, entro 30 giorni dalla stipulazione, presso la Direzione Regionale del Lavoro di Bologna da A.I.O.P. Emilia-Romagna.

Con l'entrata in vigore del presente accordo, le parti stabiliscono, che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo cesseranno di avere validità dalla data di sottoscrizione di questo testo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nel presente accordo hanno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del regime di detassazione di cui all'art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 e del D.P.C.M. 22 gennaio 2013.

Autodichiarazione

Le Associazioni datoriali A.I.O.P Emilia-Romagna, con sede in Bologna, in via Barberia, 13, nella persona del Presidente Regionale Mario Cotti e A.R.I.S. Emilia-Romagna, con sede in Milano, via Macchi 5 nella persona del Presidente Regionale Padre Virginio Bebber, unitamente alle Organizzazioni Sindacali firmatarie, con la sottoscrizione del presente accordo <u>dichiarano</u> che lo stesso è conforme alle disposizioni di cui al DPCM del 22 gennaio 2013, in materia di agevolazione delle retribuzioni di produttività.

La presente, pertanto, soddisfa l'obbligo di rilasciare l'auto-dichiarazione di cui all'art. 3 del DPCM sopra richiamato, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con circolare n. 15 del 3 aprile 2013.

Letto, confermato, sottoscritto.

A.I.O.P. Emilia-Romagna Presidente Mario Cotti

A.R.I.S. Emilia-Romagna

Presidente, Padre Virginio Bebber

CISL FP Emilia Romagna Segretario Roberto Pezzani

CGIL FP Emilia/Romagna

Segretario Mayrizio Frigeri

UIL FPL Emilia-Romagna

CISE FP

Segretario Gennaro Ferrara

3